

- 2) I ricorsi proposti dinanzi al Tribunale nelle cause T-289/13, T-291/13 e T-293/13 sono respinti.
- 3) La Ledra Advertising Ltd, il sig. Andreas Eleftheriou, le sig.re Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi, il sig. Christos Theophilou e la sig.ra Eleni Theophilou, la Commissione europea e la Banca centrale europea (BCE) sopporteranno ognuno le proprie spese, sostenute tanto in primo grado quanto in occasione delle impugnazioni.

⁽¹⁾ GU C 171 del 26.5.2015.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 settembre 2016 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite C-14/15 e C-116/15) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Scambio automatizzato di dati — Immatricolazione dei veicoli — Dati dattiloscopici — Quadro giuridico applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Base giuridica derivata — Distinzione tra atti legislativi e misure di esecuzione — Consultazione del Parlamento europeo — Iniziativa di uno Stato membro o della Commissione europea — Regole di voto)

(2016/C 419/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès, K. Michael e K. Pleśniak, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Lippstreu, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Dispositivo

- 1) La decisione 2014/731/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa all'avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, la decisione 2014/743/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, la decisione 2014/744/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, e la decisione 2014/911/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all'avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, sono annullate.
- 2) Gli effetti delle decisioni 2014/731, 2014/743, 2014/744 e 2014/911 sono mantenuti fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle.

- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 4) La Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 96 del 23.3.2015
GU C 146 del 4.5.2015.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid — Spagna) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

(Causa C-16/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole da 3 a 5 — Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità — Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato — Sanzioni — Riqualificazione del rapporto di lavoro — Diritto ad un'indennità)

(2016/C 419/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Parti

Ricorrente: María Elena Pérez López

Convenuto: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

Dispositivo

1) La clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, sia applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in modo tale che:

- il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, nel settore pubblico sanitario, sia considerato giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola poiché detti contratti sono basati su disposizioni di legge che consentono il rinnovo per assicurare la prestazione di specifici servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durature;
- non esista alcun obbligo per l'amministrazione competente di creare posti strutturali che mettano fine all'assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale e che gli sia permesso di destinare i posti strutturali creati all'assunzione di personale «a termine», in modo tale che la situazione di precarietà dei lavoratori perduri, mentre lo Stato interessato conosce un deficit strutturale di posti per il personale di ruolo in tale settore.

2) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non si oppone, in via di principio, ad una normativa nazionale che impone che il rapporto contrattuale termini alla data prevista dal contratto a tempo determinato e che si proceda alla liquidazione di ogni pagamento, senza che ciò escluda un'eventuale nuova nomina, a condizione che detta normativa non sia di natura tale da rimettere in causa l'obiettivo o l'efficacia pratica di tale accordo quadro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.